

CAPITOLATO SPECIALE DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SU STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE LABORATORIO - AREA OPERATIVA ACQUE E SPETTROFOTOMETRIA DI ARPA VALLE D'AOSTA (ARPA) DI DURATA TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI MESI.

ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO. LUOGO DELL'ESECUZIONE

Il presente capitolato disciplina il servizio di manutenzione triennale della strumentazione scientifica in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spettrofotometria di ARPA di cui all'Allegato tecnico al presente capitolato, comprensiva di quanto necessario per garantirne il corretto funzionamento e la continuità operativa. Il servizio richiesto è pertanto volto a garantire la piena efficienza e funzionalità delle strumentazioni affidate, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Le strumentazioni oggetto del presente appalto sono elencate nell'Allegato tecnico con annessa indicazione della tipologia di servizio richiesto.

Tutte le attività dovranno essere effettuate in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e della norma UNI CEI ISO/IEC 17025 per l'Accreditamento dei Laboratori.

ARPA persegue fini istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, pertanto all'operatore aggiudicatario si chiede di osservare, in tutte le attività che costituiranno l'esecuzione contrattuale, il pieno rispetto delle normative di settore vigenti, nonché di adottare tutte le misure idonee a garantire il minor impatto ambientale.

L'operatore aggiudicatario dovrà garantire l'uso sicuro, economico ed appropriato delle tecnologie limitando i costi, i tempi di fermo macchina e garantendo la sicurezza e la conservazione in efficienza delle apparecchiature scientifiche di analisi.

La durata del contratto è pari a 36 mesi decorrenti dal 1° ottobre 2021, anche in forza di apposita consegna del servizio in via anticipata; il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori mesi 12.

Le apparecchiature a cui il servizio in appalto si riferisce sono ubicate nel Laboratorio - Area Operativa Acque e Spettrofotometria presso la sede di ARPA Valle d'Aosta in località La Maladière, rue de La Maladière n. 48, nel Comune di Saint-Christophe (AO).

ARTICOLO 2 IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO

L'importo posto a base di contrattazione è di 135.300,00 euro IVA esclusa per il servizio di assistenza tecnica specialistica oltre a 200,00 euro per gli oneri derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo è dato dal prezzo offerto derivante dalla somma dei “prezzi unitari” relativi alle quotazioni per la manutenzione dei singoli strumenti (IVA ed oneri fiscali esclusi) in relazione alla tipologia di servizio richiesto, cui va aggiunto il citato importo a titolo di oneri di sicurezza da rischi interferenti, non soggetto a ribasso.

ARTICOLO 3

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto possono essere riassunti nelle seguenti principali attività, come riferite ad ogni singolo strumento:

- a) manutenzione programmata preventiva
- b) full risk
- c) IPV

ARTICOLO 4

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

4.1 SERVIZIO DI TIPO “MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA”

Per manutenzione programmata preventiva si intende un'attività di contenuto tecnico, a scopo preventivo, inteso come mantenimento delle condizioni di normale funzionalità dello strumento. In particolare per questa tipologia di servizio si prevede una manutenzione preventiva annuale volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento delle apparecchiature oggetto del servizio.

Il servizio comprende tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del servizio.

In riferimento agli interventi di manutenzione preventiva l'operatore aggiudicatario dovrà garantire la manodopera e la fornitura delle parti di ricambio e dei materiali soggetti ad usura, così come sotto definite, il cui utilizzo risulti necessario per il mantenimento dell'efficienza funzionale dell'apparecchiatura ed il cui costo è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.

Per “**parti di ricambio**” si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

Per “**materiali soggetti ad usura**” si intendono i materiali la cui usura è legata all'utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità.

Tutti i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione dovranno essere originali. Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle ditte produttrici o apparecchiature obsolete, i ricambi siano fuori produzione, l'operatore aggiudicatario potrà, documentando opportunamente, utilizzare parti di ricambio equivalenti alle originali comunque compatibili per l'impiego sulla tipologia e modello di apparecchiatura oggetto di manutenzione,

nonché conformi alla vigente normativa sulla sicurezza. L'operatore aggiudicatario rimane pienamente responsabile dei danni derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio non conformi o difettose. Qualora, fatte salve le suddette prescrizioni, la ditta non riuscisse comunque a reperire i materiali occorrenti, dovrà comunicare ad ARPA l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura per i sopracitati motivi. ARPA si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dall'operatore aggiudicatario, al fine di verificarne correttezza e fondatezza.

Le date di esecuzione degli interventi preventivi saranno programmati con la periodicità indicata nei manuali di servizio previsti dal costruttore o sulla base del know how del laboratorio e del numero effettivo di ore lavoro. ARPA provvederà a redigere e comunicare all'operatore aggiudicatario il calendario degli interventi di manutenzione preventiva (contenente il mese di esecuzione degli interventi per ogni strumento oggetto del servizio). Le date di esecuzione degli interventi programmati potranno avere una tolleranza non superiore al mese rispetto al periodo di scadenza fissato nel calendario degli interventi.

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ciascuna singola apparecchiatura, nei quali dovranno essere annotate tutte le informazioni. I suddetti rapporti di lavoro dovranno essere attestati dal tecnico dell'operatore aggiudicatario che ha eseguito l'intervento e firmati per accettazione da un tecnico ARPA.

Per ogni intervento di manutenzione preventiva, l'operatore aggiudicatario dovrà, inoltre, riportare sull'apparecchiatura un'etichetta con:

- data intervento
- tipologia intervento
- scadenza dell'intervento successivo.

Qualora nel corso degli interventi di manutenzione preventiva programmata venga evidenziata la necessità di sostituire parti di ricambio non inclusi nell'oggetto dell'appalto, l'operatore aggiudicatario, dovrà presentare ad ARPA un preventivo di spesa da sottoporre ad approvazione.

Gli importi suddetti verranno fatturati cumulativamente alle fatture per i servizi effettuati. Resta inteso che i corrispettivi liquidabili saranno esclusivamente quelli relativi al costo dei ricambi sostituiti, intendendosi i costi di trasporto e manodopera ricompresi nel prezzo di appalto.

Le attività di manutenzione preventiva saranno sempre seguite dalle verifiche funzionali dello strumento con l'utilizzo di materiali standard certificati di proprietà di ARPA.

Nella tipologia di servizio riportata al presente articolo è inoltre prevista la possibilità di effettuare un secondo intervento non programmato, a chiamata in caso di guasto dello strumento.

Tale manutenzione correttiva sarà eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare l'apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

In particolare gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell'accertamento della presenza di un guasto o di malfunzionamento, nell'individuazione delle cause, nel ripristino e nella verifica finale della funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura nel controllo di sicurezza elettrico (conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili) e nell'eventuale sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Le parti di ricambio e le parti soggette a usura necessarie per il ripristino del funzionamento dovranno essere quotate con un preventivo di spesa e successivamente approvate. Gli interventi

dovranno essere risolutivi. Successivamente alle attività di manutenzione correttiva sarà necessario effettuare il controllo delle prestazioni funzionali e tecniche dello strumento mediante soluzioni certificate di ARPA.

Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato, dal personale dell'operatore aggiudicatario che ne sarà professionalmente responsabile, un controllo di sicurezza e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.

Nell'offerta tecnica in sede di gara dovrà essere riportato l'elenco delle parti di ricambio e del materiale soggetto a usura come precedentemente definiti che verranno ricompresi nel prezzo contrattuale offerto.

4.2 SERVIZIO DI TIPO “FULL RISK”

Per “full risk” si intende una serie indefinita di interventi tecnici, a scopo manutentivo, da attuarsi ogniqualvolta se ne verifichi la necessità per lo strumento, al fine di garantire che lo stesso sia mantenuto costantemente nelle condizioni di svolgere normalmente le sue funzioni, comprensivi di tutti i pezzi di ricambio necessari per il ripristino del funzionamento.

In particolare tale tipologia di servizio dovrà prevedere:

- a) una visita annuale programmata di manutenzione preventiva, durante la quale saranno effettuate le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti consumabili riscontrate usurate, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del servizio così come riportato all'articolo 4.1;
- b) illimitate visite di manutenzione correttiva, non programmate, a chiamata in caso di guasto dello strumento senza oneri aggiuntivi a carico di ARPA volte a riportare l'apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta. Le parti di ricambio e le parti soggette a usura necessarie per il ripristino del funzionamento sono da intendersi comprese nel prezzo di appalto. Gli interventi dovranno essere risolutivi. Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato, dal personale dell'operatore aggiudicatario che ne sarà professionalmente responsabile, un controllo di sicurezza e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili;
- c) servizio di assistenza tecnica telefonico/on line.

Tutti gli interventi riportati al presente articolo dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ciascuna singola apparecchiatura, nei quali dovranno essere annotate tutte le informazioni. I suddetti rapporti di lavoro dovranno essere attestati dal tecnico dell'operatore aggiudicatario che ha eseguito l'intervento e firmati per accettazione da un tecnico ARPA.

Nell'offerta tecnica in sede di contrattazione dovrà essere riportato l'elenco delle parti di ricambio e del materiale soggetto ad usura come definito al precedente punto 4.1 che verranno ricompresi nel prezzo contrattuale offerto a copertura dell'intero servizio.

4.3 SERVIZIO DI TIPO “IPV”

Per IPV si intende un'attività di esecuzione e stesura di protocolli di validazione strumentale con standard e dispositivi certificati come da normative di riferimento.

L'attività di validazione dovrà essere eseguita contestualmente all'attività di manutenzione programmata preventiva. Durante l'attività di validazione la funzionalità dello strumento sarà verificata con l'utilizzo di materiali standard certificati di proprietà di ARPA oltre a quelli utilizzati dall'operatore affidatario che dovranno essere certificati.

Tale servizio è la conferma metrologica delle apparecchiature, cioè l'insieme delle attività finalizzate a garantire che un'apparecchiatura risulti adeguata rispetto all'uso previsto.

L'intervento dovrà essere documentato mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, nei quali dovranno essere annotate tutte le informazioni e tutti i test effettuati per la conferma metrologica. I suddetti rapporti dovranno essere attestati dal tecnico dell'operatore aggiudicatario che ha eseguito l'intervento e firmati per accettazione da un tecnico ARPA.

ARTICOLO 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO STRUMENTAZIONE

ARPA si riserva la facoltà di chiedere all'operatore aggiudicatario prestazioni ulteriori non riconducibili alle attività previste ai precedenti punti. Tali prestazioni sono riferite agli interventi di manutenzione straordinaria e sono da intendersi non ricomprese nel prezzo di appalto. Gli importi relativi dovranno essere quotati con un preventivo di spesa e successivamente approvati.

Per manutenzione straordinaria si intendono le attività di miglioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti articoli, ovvero:

- eventuali necessità di aggiornamento tecnico a seguito di modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative in materia;
- richiami e/o migliorie hardware, richiami e/o migliorie software, diversi dagli aggiornamenti, suggeriti dalle ditte produttrici;
- spostamenti di apparecchiature oggetto dell'appalto e loro riattivazione.

ARPA si riserva inoltre la facoltà di chiedere all'operatore aggiudicatario di quotare uno o più dei servizi riportati all'articolo 4 in caso di incremento, in pendenza di contratto, della strumentazione terminato il periodo di garanzia.

ARPA avrà cura di comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione di alcuni accessori, di pari caratteristiche, degli strumenti riportati nell'allegato tecnico, perché obsoleti o non più funzionanti. Tali sostituzioni non comporteranno una variazione degli importi offerti per le tipologie di servizio.

ARTICOLO 6 TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO

Per le attività manutentive previste nel presente capitolato l'operatore aggiudicatario dovrà garantire un servizio continuato, per tutto l'anno, operativo dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive. Le richieste di intervento verranno inoltrate da un tecnico ARPA, a mezzo posta elettronica o, in alternativa, a mezzo telefonico. Tutte le richieste di intervento, come sopra descritte, conterranno almeno le seguenti informazioni essenziali:

- data e ora di trasmissione della richiesta di intervento
- codice identificativo dell'apparecchiatura
- causa della chiamata.

L'operatore aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare i tempi di intervento successivamente indicati. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali riportate agli articoli successivi.

Per **“tempo di intervento”** si intende l'intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicato all'operatore aggiudicatario il guasto o l'anomalia ed il momento in cui si inizia l'intervento di manutenzione.

L'operatore aggiudicatario dovrà provvedere a dare comunicazione della programmazione degli interventi manutentivi il giorno successivo alla ricezione della richiesta effettuata da ARPA ed iniziare l'intervento entro 5 giorni dalla chiamata

Sono ammessi, a giustificazione del ritardo, oltre i 15 giorni lavorativi i seguenti eventi:

- ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della Ditta costruttrice dell'apparecchiatura, che a causa della vetustà della medesima, sia di difficile reperibilità sul mercato opportunamente giustificata e documentata da parte della Ditta costruttrice;
- accertata e documentata impossibilità a reperire tempestivamente nel mercato particolari parti di ricambio non presenti nel proprio magazzino ricambi;

In ogni caso, qualora non sia garantita la piena operatività dell'apparecchiatura dopo 20 giorni solari dalla chiamata, è facoltà di ARPA procedere a mezzo di altra ditta, addebitando all'operatore aggiudicatario le spese sostenute.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature non motivati daranno luogo all'applicazione delle penali previste dall'articolo 12.

ARTICOLO 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E QUALIFICAZIONE

Il personale preposto all'espletamento delle attività di manutenzione richieste dovrà essere commisurato alle attività richieste nel presente capitolato. I tecnici dovranno avere un'esperienza di lavoro di almeno 3 anni nei servizi identici o analoghi all'oggetto dell'appalto, per la tipologia di strumento.

Oltre ai requisiti sopra descritti, il personale specificamente preposto all'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica dovrà possedere attestati di frequenza di specifici corsi di formazione. L'operatore aggiudicatario dovrà indicare nell'offerta tecnica l'organigramma della struttura che metterà a disposizione. L'operatore, in particolare, dovrà indicare nella medesima offerta i profili dei tecnici preposti.

ARTICOLO 8 DISMISSIONE APPARECCHIATURE

L'attivazione della procedura di dismissione delle apparecchiature affidate in manutenzione ed oggetto del contratto è subordinata al succedere delle seguenti motivazioni durante il corso del contratto:

- sopravvenuta obsolescenza dell'apparecchiatura in quanto non più adatta alla propria funzione rispetto a nuovi standard;
- sostituzione per rinnovo parco strumentale;
- non riparabilità.

Qualora si confermasse necessario, dismettere un'apparecchiatura, l'importo del corrispettivo servizio sarà corrispondentemente ridotto, a prescindere da una sua eventuale sostituzione.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'OPERATORE AGGIUDICATARIO E CLAUSOLE DI ESECUZIONE

L'operatore aggiudicatario dovrà essere in regola con le vigenti leggi in materia di antimafia, obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi, nei confronti dei propri dipendenti, nel pieno rispetto del CCNL relativo al comparto di appartenenza. In particolare dovrà dimostrare di essere assicurata con polizza Responsabilità Civile per i danni causati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio. L'operatore aggiudicatario dovrà inoltre garantire la piena osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ

L'operatore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati alle persone e/o alle cose, all'ARPA e/o a terzi determinati da imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. L'operatore aggiudicatario dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, stabiliti da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e/o previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri. L'operatore aggiudicatario dichiara di aver altresì ottemperato, nei confronti dei propri dipendenti, all'attuazione dei piani di sicurezza prescritti dalle

norme vigenti, nonché condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e loro successive modificazioni e/o integrazioni. L'ARPA, in caso di violazione dei suddetti obblighi e previa comunicazione all'operatore aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate da parte degli organi ed Autorità competenti, si riserva la facoltà di escutere proporzionalmente la cauzione definitiva.

ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto, l'operatore aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12 PENALI

L'ARPA potrà contestare con mail certificata la mancata o insufficiente o imprecisa e non puntuale esecuzione del servizio. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare irricevibilità della prestazione, l'ARPA può convenire con l'operatore aggiudicatario che, a sue spese, corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e/o difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente articolo, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a 0,05‰ (0,05xmille), per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento e pari al 0,1‰ (0,1xmille), per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore.

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale.

L'ARPA potrà procedere ad escutere la cauzione definitiva ovvero, sentita l'operatore aggiudicatario, rivalersi sui crediti vantati dalla stessa, a regolarizzazione degli obblighi contrattuali. Restano salve le prescrizioni di cui all'articolo 1460 del Codice civile in materia di eccezione di inadempimento.

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPA potrà risolvere unilateralmente il contratto, senza bisogno di messa in mora, con semplice comunicazione via pec all'operatore aggiudicatario, in caso di: a) gravi o reiterate inadempienze contrattuali; b) frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali c) cessazione dell'attività, e attivazione delle procedure di concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della operatore aggiudicatario; d) morte di qualcuno dei soci, ove la operatore aggiudicatario sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'ARPA non ritenga di proseguire con gli altri soci alcun rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale: - all'operatore aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale per il servizio garantito fino alla risoluzione, deducendo le penali e le spese in cui andrà in contro l'ARPA, a causa della risoluzione; - l'ARPA procederà ad escutere la cauzione prestata ovvero a rivalersi su eventuali crediti dell'operatore aggiudicatario.

ARTICOLO 14 FATTURAZIONE

La fatturazione verrà emessa con cadenza periodica in relazione allo stato di avanzamento del servizio; ARPA accerterà la conformità della prestazione a quanto richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura e il pagamento sarà effettuato nei trenta giorni successivi e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione della fattura.

In conformità alle prescrizioni dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 15 SPESE

Spese, oneri e diritti inerenti e conseguenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto, sono a totale carico dell'operatore aggiudicatario.

ARTICOLO 16 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario intenda recedere anticipatamente dal contratto, ARPA incamera, a titolo di penale, il deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 9 e procede all'affidamento ad altra ditta, ferma restando ogni ulteriore successiva azione e tutela di ARPA per il risarcimento del danno. Gli eventuali maggiori costi da ciò derivanti saranno addebitati al cessato aggiudicatario. La comunicazione di recesso deve intervenire con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni e formalizzata via posta elettronica certificata.

ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Aosta.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara (disciplinare e suoi allegati, bando integrale di gara), si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e nel codice civile, in quanto compatibili con il citato decreto.

ALLEGATI

- Allegato 1. Allegato tecnico - Elenco della strumentazione e tipologia di servizio
- Allegato 2. DUVRI

Agosto 2021